



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.14/TFT del 29/01/2026

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 26/01/2026

ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.101

Componenti: Dott. C. Marano (F.F. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 12879/1231 pfi 24-25/PM/rg del 13/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Ferdinando Cacace**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sporting Pianura AU: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.7.2025, del 18.7.2025 e del 9.9.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

2.- la sig.ra **Luisa Formoso**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società S.C. Fuorigrotta: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per le date dell'11.7.2025, del 18.7.2025 e del 9.9.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

3. la società **A.S.D. F.C. Sporting Pianura AU** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ferdinando Cacace, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4. la società **S.C. Fuorigrotta** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Luisa Formoso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Ferdinando Cacace, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig.ra Luisa Formoso, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Sporting Pianura AU € 400,00 di ammenda; per la società S.C. Fuorigrotta € 400,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio doversi accogliere in toto la richiesta avanzata dalla Procura Federale, in quanto l'assenza ingiustificata dei soggetti deferiti integra pienamente la fattispecie contestata, configurando una condotta ostativa che ha impedito agli Organi inquirenti l'accertamento dei fatti oggetto di indagine. Si osserva al riguardo che la mancata comparizione lede il principio di lealtà e di collaborazione che deve improntare i rapporti tra tesserati e istituzioni sportive.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Ferdinando Cacace, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig.ra Luisa Formoso, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Sporting Pianura AU € 400,00 di ammenda; per la società S.C. Fuorigrotta € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.01.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Dott. C. Marano

Fasc.102

Componenti: Dott. C. Marano (F.F. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 13002/52 pfi 25-26/PM/rm del 14/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Rosario La Rocca**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sala Football Club: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sala Football Club, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Rosario Sabatino, Mohamed El Fach Tali e Leonardo Spinelli nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Salerno: il calciatore sig. Rosario Sabatino alla gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S.D. Sanzese del 26.1.2025, il calciatore sig. Mohamed El Fach Tali alla gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S.D. Real Contursi Terme del 5.4.2025 ed il calciatore sig. Leonardo Spinelli alla gara A.S.D. Teggianese - A.S.D. Pro Sala Football Club del 23.2.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di potere di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sala Football Club, omesso di provvedere al tesseramento dei sigg.ri Giuseppe Caruso e Carmine Salzano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pro Sala Football Club quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Salerno: il sig. Giuseppe Caruso della gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S.D. Sanzese del 26.1.2025 ed il sig. Carmine Salzano della gara A.S.D. Teggianese - A.S.D. Pro Sala Football Club del 23.2.2025;

2.- il sig. **Giuseppe Caruso**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pro Sala Football Club: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S.D. Sanzese del 26.1.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Rosario Sabatino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S.D. Sanzese del 26.1.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club pur non essendo tesserato per tale società;

3.- il sig. **Giuseppe Spolzino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pro Sala Football Club: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S. Real Contursi Terme del 5.4.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di capitano la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro

Sala Football Club nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mohamed El Fach Tali, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4.- il sig. **Carmine Salzano**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pro Sala Football Club: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Teggianese - A.S.D. Pro Sala Football Club del 23.2.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Leonardo Spinelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Teggianese - A.S.D. Pro Sala Football Club del 23.2.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club pur non essendo tesserato per tale società;

5.- il sig. **Rosario Sabatino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pro Sala Football Club: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club, alla gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S.D. Sanzese del 26.1.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6.- il sig. **Mohamed El Fach Tali**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pro Sala Football Club: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club, alla gara A.S.D. Pro Sala Football Club – A.S. Real Contursi Terme del 5.4.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7.- il sig. **Leonardo Spinelli**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pro Sala Football Club: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Sala Football Club, alla gara A.S.D. Teggianese - A.S.D. Pro Sala Football Club del 23.2.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

8.- la società **A.S.D. Pro Sala Football Club** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rosario La Rocca, Giuseppe Spolzino, Giuseppe Caruso, Carmine Salzano, Rosario Sabatino, Mohamed El Fach Tali e Leonardo Spinelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 26/01/2026 il Presidente Rosario La Rocca, chiedeva per se e per la società l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Rosario La Rocca, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Pro Sala Football Club la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 400,00 di ammenda.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue. Inoltre la Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Giuseppe Caruso, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Carmine Salzano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Rosario Sabatino,

all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Mohamed El Fach Tali, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Giuseppe Spolzino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Leonardo Spinelli, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica.

Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale, poiché i fatti sono provati per tabulas. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giuseppe Caruso, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Carmine Salzano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Rosario Sabatino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica (a rettifica del precedente dispositivo cu 13/tft); il sig. Mohamed El Fach Tali, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Giuseppe Spolzino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Leonardo Spinelli, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica. Ed a seguito di patteggiamento applicare per: il sig. Rosario La Rocca, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Pro Sala Football Club la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.01.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Dott. C. Marano

Fasc.105

Componenti: Dott. C. Marano (F.F. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 13052/19 pfi 25-26/PM/am del 14/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Raffaele Iannitti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Boys Vanvitelli: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Matteo Cepparulo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Boys Vanvitelli alle gare A.S.D. Boys Vanvitelli - F.C. Academy Villa Di Briano del 24.11.2024 ed A.S.D. Boys Vanvitelli - Agorà Academy SRL del 18.12.2024, entrambe valide per il girone A del campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Girolamo Patrillo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione della gara A.S.D. Boys Vanvitelli- F.C. Academy Villa Di Briano del 24.11.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria; c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Raffaele Ventrone nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione delle gare A.S.D. Boys Vanvitelli - F.C. Academy Villa Di Briano del 24.11.2024 ed A.S.D. Boys Vanvitelli- Agorà Academy SRL del 18.12.2024 valide per il girone A del campionato di Terza Categoria, nonché di sottoscrivere la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata da tale società in occasione del secondo incontro appena citato;

il sig. **Girolamo Patrillo**, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e

nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Boys Vanvitelli- F.C. Academy Villa Di Briano del 24.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Cepparulo, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Boys Vanvitelli- F.C. Academy Villa Di Briano del 24.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Boys Vanvitelli pur non essendo tesserato per tale società.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Raffaele Iannitti, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Girolamo Patrillo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale, stante anche che nessuno dei deferiti oggetto del presente deferimento siano comparsi e che i fatti di cui al deferimento sono provati per tabulas.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Raffaele Iannitti, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Girolamo Patrillo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;

Così deciso in Napoli, in data 26.01.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Dott. C. Marano

Fasc.105

Componenti: Dott. C. Marano (F.F. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 13098/66 pfi 25-26/PM/mf del 14/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Giuseppe Caruso**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Ciro Caruso: violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Faiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Federico Longobardo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Ciro Caruso alla gara A.S.D. Mugnano Calcio – A.S.D. Football Ciro Caruso del 22.2.2025, valevole per il girone B

2. il sig. **Luigi Sommella**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Football Ciro Caruso: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Ciro Caruso alla gara A.S.D. Mugnano Calcio – A.S.D. Football Ciro Caruso del 22.2.2025, valevole per il girone B del campionato Under 14 Regionali, nella quale è indicato il nominativo del sig. Federico Longobardo attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Federico Longobardo**, all'epoca dei fatti calciatore minore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Football Ciro Caruso: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Ciro Caruso, alla gara A.S.D. Mugnano Calcio – A.S.D. Football Ciro Caruso del 22.2.2025 valevole per il girone B del campionato Under 14 Regionali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Football Ciro Caruso** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Caruso, Luigi Sommella e Francesco Longobardo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. del campionato Under 14 Regionali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Giuseppe Caruso, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Luigi Sommella, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Federico Longobardo, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. Football Ciro Caruso la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che la violazione contestata ai deferiti risultano pienamente provate. La gravità delle condotte è accentuata dal rischio per l'incolumità del minore impiegato in attività sportiva senza i controlli sanitari previsti dalle norme.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giuseppe Caruso, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Luigi Sommella, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Federico Longobardo, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. Football Ciro Caruso la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.01.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Dott. C. Marano

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@lnd.it

Pubblicato in Napoli, lì 29 Gennaio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**